

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

Assicurazione **AKTIVAS-PREMIUM**

(CGA AKTIVAS-Premium marzo 2026 - CH)

Edizione marzo 2026

A seconda della dichiarazione selezionata delle somme d'assicurazione si applicano le seguenti disposizioni

- A Dichiarazione globale
- B Dichiarazione singola

Le clausole 01 - 06 vigono per entrambe le dichiarazioni.

Sommario

A Dichiarazione globale		B Dichiarazione singola	
1	Oggetti assicurati e non assicurati	3	11
2	Rischi e danni assicurati e non assicurati	3	11
3	Luogo d'assicurazione	4	12
4	Somma d'assicurazione; valore assicurato	4	12
5	Costi assicurati e non assicurati	5	13
6	Obblighi nel corso della durata contrattuale	5	13
7	Inizio e fine dell'assicurazione	6	13
8	Premi	6	14
9	Calcolo del risarcimento dell'assicuratore; sottoassicurazione; franchigia	6	14
10	Obblighi in caso di sinistro	8	15
11	Motivi di perdita particolari	8	15
12	Soprassicurazione	8	16
13	Cumulo di assicurazioni	8	16
14	Procedura peritale	9	16
15	Pagamento dell'indennizzo	9	16
16	Oggetti ritrovati	9	17
17	Rapporto contrattuale successivo al caso assicurato	9	17
18	Comunicazioni; rifiuto di disdette	10	17
19	Clausola per i broker	10	17
20	Prescrizione e perenzione	10	17
21	Fallimento	10	17
22	Foro	10	17
23	Disposizioni legali	10	17
C Clausole	18	C Clausole	18

A Dichiarazione globale

1 Oggetti assicurati e non assicurati

1.1

Gli oggetti assicurati sono gli oggetti specificati nel contratto di assicurazione

- a) apparecchi e attrezzature fotografiche;
- b) apparecchi e attrezzature cinematografiche;
- c) componenti degli apparecchi, quali ad esempio elaboratori elettronici di dati, stampanti, apparecchiature per lo sviluppo fotografico comunemente utilizzati da studi fotografici/cinematografici o da fotografi/cineoperatori, etc. (equipaggiamento da ufficio).

1.2

Salvo diversamente convenuto, i dati (informazioni leggibili dalle macchine) sono assicurati solo se necessari al funzionamento di base dell'oggetto assicurato (dati di programmi del sistema operativo o dati equivalenti).

1.3

Gli oggetti non assicurati

- a) materie per la produzione e ausiliarie, materiali di consumo e strumenti di lavoro, p.es. liquidi di sviluppo, reagenti, toner, agenti estinguenti e refrigeranti, nastri d'inchiostro, pellicole, combinazioni di pellicole, carte lavorate, supporti per caratteri, matrici, pipette, cuvette interscambiabili, recipienti per reagenti;
- b) strumenti di ogni genere;
- c) altri componenti che, in base all'esperienza, è necessario sostituire più volte durante il ciclo di vita degli oggetti assicurati, per es. fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, filtri e masse filtranti;
- d) impianti ed apparecchi per i quali lo stipulante non deve assumersi il rischio, per es. per via dell'esonero dalla responsabilità sugli oggetti noleggiati o presi in prestito;
- e) il contenuto in denaro o i valori pecuniari (per es. francobolli), di impianti e apparecchi assicurati;
- f) smartphone e altri telefoni cellulari.

1.4

Solo in base a convenzione particolare possono essere assicurati aeromobili come i droni.

2 Rischi e danni assicurati e non assicurati

2.1 Assicurazione tecnica

L'assicuratore indennizza danneggiamenti o distruzioni di oggetti assicurati (danni materiali) sopraggiunti in modo imprevisto nonché lo smarrimento, il furto con scasso, la rapina e il saccheggio di oggetti assicurati.

Sono considerati imprevisti i danni che lo stipulante o i suoi rappresentanti non hanno potuto prevedere tempestivamente né avrebbero potuto farlo in quanto sprovvisti di competenze specifiche richieste dall'attività svolta; solo la colpa grave è pregiudizievole e pertanto autorizza l'assicuratore a ridurre la sua prestazione in base alla gravità della colpa.

L'indennizzo viene corrisposto in particolare per i danni materiali causati da

- a) manipolazione errata, incompetenza, negligenza;
- b) sovratensione, induzione, cortocircuito;
- c) azione dell'acqua e dell'umidità;
- d) dolo da parte di terzi, sabotaggio, vandalismo;
- e) difetti di costruzione-, materiali o esecuzione.

2.2 Assicurazione dei beni mobili

I beni mobili sono soggetti all'Ordinanza obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, disciplinata per legge nell'ambito dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS). Sono esclusi altri oggetti, beni pecuniari e rischi particolari ai sensi dell'art. 172 OS.

L'indennizzo viene corrisposto per i danni materiali causati da

2.2.1 Danni da incendio

- a) incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione;
- b) caduta ed atterraggio d'emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi.

2.2.2 Danni della natura

Ne fanno parte gli eventi naturali come piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze degli oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimenti del terreno, caduta di sassi e frane. Questa enumerazione è esaustiva.

Non sono considerati danni della natura i danni causati da cedimenti del terreno, dall'acqua proveniente da laghi artificiali o altre installazioni idriche artificiali, indipendentemente dalla loro causa, dalle vibrazioni causate da processi tettonici nella crosta terrestre (terremoti) e le eruzioni vulcaniche, dalle vibrazioni derivanti dal crollo di cavità create artificialmente, da cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, mancata manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti del terreno provocati dai lavori, caduta di neve dai tetti, falde acquifere, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti ad intervalli più o meno lunghi; indipendentemente dalla causa rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione, danni d'esercizio che secondo l'esperienza sono prevedibili, quali ad.es. i danni d'esercizio che, secondo l'esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla.

2.3 Componenti elettronici

L'indennizzo per le parti elettroniche (componenti) dell'oggetto assicurato viene corrisposto solo se, in base a prove documentabili, si dimostra che un rischio assicurato ha agito dall'esterno su un pezzo di ricambio (di solito pezzi sostituiti in caso di riparazione) o sull'oggetto assicurato nella sua totalità. Se la prova non può essere fornita, è sufficiente la probabilità preponderante che il danno sia riconducibile all'azione di un rischio assicurato intervenuto dall'esterno.

L'indennizzo, tuttavia, viene corrisposto per i danni consequenziali su altri pezzi di ricambio.

2.4 Dati

L'indennizzo per i dati assicurati viene corrisposto solo se la perdita o la modifica dei dati si è verificata in seguito a un danno assicurato al supporto su cui erano stati registrati i dati.

2.5 Tubi catodici e ricevitori d'immagini intermedie

Salvo diversamente convenuto, l'assicuratore versa un indennizzo per i tubi (p.es. tubi catodici, tubi catodici ad alta frequenza, tubi a raggi X, tubi a raggi laser) e i ricevitori d'immagini intermedie (p.es. tubi laser) solo in caso di danni causati da

- a) incendio, fulmine, esplosione;
- b) furto con scasso, rapina, vandalismo;
- c) acqua delle condotte.

La cifra 2.8 rimane invariato.

2.6 Copertura assicurativa nei veicoli a motore

a) Per i veicoli a motore stazionati la copertura assicurativa contro il furto o il furto con scasso sussiste solo se gli oggetti assicurati sono riposti in un bagagliaio o in un abitacolo ermetico e chiuso a chiave da tutti i lati e se questi non sono visibili dall'esterno.

Un veicolo combi chiuso a chiave e provvisto di sistema anti-visibilità (per es. tendina) soddisfa il requisito di bagagliaio chiuso ermeticamente e non visibile dall'esterno.

Si rimanda alla cifra 9.8.2.

- b) Qualora le condizioni sopra menzionate non potessero essere soddisfatte, la copertura assicurativa sussiste anche per i propri veicoli, dei quali è possibile vedere l'interno, se questi sono provvisti di un sistema d'allarme. La necessità del sistema d'allarme viene meno per i veicoli di terzi.
- c) Per sorveglianza s'intende solo la costante presenza dello stipulante o di una persona di fiducia da lui incaricata di vigilare sull'oggetto, ma non tuttavia la sorveglianza generica esercitata in un parcheggio destinato all'uso pubblico.

2.7 Copertura assicurativa sott'acqua

La copertura assicurativa sussiste solo se lo stipulante o la persona autorizzata hanno portato gli oggetti assicurati sott'acqua e li hanno fissati a sé in modo appropriato per mezzo di una corda, catena o altri dispositivi simili.

2.8 Rischi e danni assicurati e non assicurati

A prescindere dalle cause concomitanti, l'assicuratore non corrisponde alcun indennizzo per i danni

- a) intenzionali provocati dallo stipulante o dai suoi rappresentanti;
- b) dovuti a guerre, guerre civili o eventi bellici aventi il carattere di operazioni di guerra e i danni che ne risultano indipendentemente dallo stato di belligeranza, dall'uso ostile di strumenti bellici, dalla disponibilità di materiale bellico così come da disordini interni (si applica in deroga la clausola C03);
- c) che sono direttamente o indirettamente attribuibili al terrorismo. Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza sono atti a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o un ente statale. Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni.

Sono considerati tali le violenze perpetrate ai danni di persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i saccheggi conseguenti;

- d) dovuti a sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o onde elettromagnetiche utilizzate come armi di distruzione di massa e ciò, senza temere conto di altre cause concomitanti;
- e) provocati dall'energia atomica o da altre radiazioni ionizzanti;
- f) derivanti da carenze presenti e note già alla stipula del contratto, o che avrebbero dovuto essere note allo stipulante o al suo rappresentante;
- g) dovuti alla normale usura d'esercizio o alla prematura usura o invecchiamento; l'indennizzo, tuttavia, viene corrisposto per i danni consequenziali ad altri pezzi di ricambio. Si fa salva la cifra 2.3;
- h) derivante dall'uso di un oggetto, la cui necessità di essere riparato doveva essere nota allo stipulante o al suo rappresentante; l'assicuratore versa, tuttavia, l'indennizzo qualora il danno non fosse riconducibile alla necessità di riparazioni, o qualora l'oggetto fosse stato riparato in modo provvisorio con il consenso dell'assicurazione alla data del sinistro;
- i) per gli oggetti noleggiati/prestati dietro compenso;
- j) per i quali il fabbricante, il venditore, il noleggiatore o la ditta incaricata della riparazione è responsabile legalmente o in virtù di un contratto;
- k) per i quali è stata rivendicata una prestazione da un altro contratto d'assicurazione dello stipulante o di un assicurato.

3 Luogo d'assicurazione

3.1

Per gli oggetti fissi assicurati la copertura è valida al luogo di stazionamento indicato nella polizza, per quanto riguarda gli oggetti assicurati che si trovano al di fuori del luogo d'assicurazione, si applica la copertura assicurativa valida in tutto il mondo.

3.2

La copertura assicurativa sussiste anche durante il trasporto, a condizione che gli oggetti assicurati siano imballati a regola d'arte.

4 Somma d'assicurazione; valore assicurato

4.1

- a) La somma menzionata nel contratto per l'insieme degli oggetti assicurati deve corrispondere alla somma dei singoli valori assicurativi di tutti gli oggetti assicurati. Se la somma d'assicurazione è inferiore a questo totale, sussiste sottoassicurazione (cifra 9.7).
- b) Il valore assicurato è il prezzo di listino dell'oggetto assicurato nuovo (valore a nuovo) cui si aggiungono i costi aggiuntivi (per es. costi d'imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
- c) Se l'oggetto assicurato non figura più sul listino dei prezzi, è determinante l'ultimo prezzo dell'oggetto nuovo comprensivo dei costi aggiuntivi; a seconda dell'evoluzione dei prezzi tale importo deve essere ridotto oppure aumentato.
- d) Se l'oggetto assicurato non aveva prezzo di listino, al suo posto si applica il prezzo d'acquisto o di fornitura dell'oggetto nuovo, più i costi aggiuntivi; a seconda dell'evoluzione dei prezzi tale importo deve essere ridotto oppure aumentato.
- e) Se non si può determinare un prezzo di listino né un prezzo d'acquisto o di fornitura, è determinante la somma dei costi occorrenti per fabbricare l'oggetto, a cui si aggiungono il margine commerciale e i costi aggiuntivi; a seconda dell'evoluzione dei prezzi, questo importo va ridotto o aumentato.

- f) Ai fini del valore assicurato non si tengono conto di ribassi e agevolazioni sui prezzi.
- g) Se lo stipulante non è autorizzato alla deduzione dell'imposta, va presa in considerazione l'imposta sul valore aggiunto.
- h) In caso di sinistro l'assicuratore può richiedere allo stipulante i certificati di proprietà che ritiene opportuni.

4.2 Apparecchi noleggiati e in prestito

In genere, il materiale a noleggio e in prestito fino a un valore complessivo del 25% della somma d'assicurazione degli oggetti assicurati (da un minimo di CHF 6'000 ad un massimo di CHF 12'000) è considerato coassicurato se noleggiato o preso in prestito da un'azienda professionale (laboratorio fotografico, fabbricante, ecc.).

Dietro pagamento di un sovra premio da concordare, i valori eccedenti devono essere stabiliti con l'assicuratore prima che il rischio inizi a decorrere. Sugli apparecchi noleggiati e presi in prestito non si applica la clausola di sottoassicurazione.

Questa copertura è valida per un periodo di noleggio o prestito limitato a un massimo di 6 mesi per apparecchio, in caso contrario la somma d'assicurazione deve essere adeguata di conseguenza.

5 Costi assicurati e non assicurati

5.1 Spese per prevenire e limitare i danni

- a) Sono assicurate le spese, anche per misure inefficaci, che al subentrare dell'evento assicurato lo stipulante sostiene attenendosi alle indicazioni dell'assicuratore o che ritiene opportune e adeguate alle circostanze per prevenire e limitare i danni.
- b) Il risarcimento di queste spese e l'indennizzo per gli oggetti assicurati ammontano insieme al massimo alla somma assicurata convenuta alla rispettiva voce dell'elenco; ciò, tuttavia, non trova applicazione se le spese sono insorte su indicazione dell'assicuratore.
- c) Non sono assicurate le spese dovute agli interventi dei pompieri o di altre istituzioni tenute a prestare aiuto nell'interesse pubblico, se tali prestazioni vengono erogate nell'interesse pubblico.
- d) Su richiesta dello stipulante l'assicuratore è tenuto ad anticipare le somme occorrenti per queste spese.

5.2 Spese per il ripristino dei dati

- a) Sono assicurate le spese per il ripristino dei dati del sistema operativo necessari alle funzioni di base dell'oggetto assicurato, sempre che la perdita o la modifica dei dati si sia verificata in seguito a un danno assicurato al supporto su cui erano stati registrati i dati.
- b) Il risarcimento di queste spese e gli indennizzi per gli oggetti assicurati ammontano al massimo alla somma assicurata convenuta nella rispettiva voce dell'elenco.

5.3 Spese supplementari

Oltre alle spese per il ripristino sono assicurate a primo rischio le seguenti spese, limitate a un massimo di CHF 6.000. La somma assicurata concordata non si modifica in seguito al versamento di indennizzi.

5.3.1 Spese di sgombero, recupero e smaltimento

- a) queste sono le spese che lo stipulante deve sostenere in seguito a un danno assicurato affinché gli oggetti assicurati e non assicurati, i cui resti o componenti si trovano nel luogo d'assicurazione
 - vengano sgomberati e, se necessario, decontaminati;
 - vengano eliminati o trasportati ed eliminati nel più vicino impianto di smaltimento dei rifiuti.
- b) Non sono tuttavia assicurati i costi per la decontaminazione e lo smaltimento di terreno o acque, i costi per eliminare il deterioramento delle falde freatiche o della natura nonché delle emissioni nell'aria. Non sono assicurate inoltre le spese dello stipulante in seguito alla sospensione dell'approvvigionamento.
- c) L'indennizzo non viene corrisposto se lo stipulante può far valere diritti di risarcimento nei confronti di un altro contratto d'assicurazione.

5.3.2 Spese di movimentazione e di protezione

Tali sono le spese che lo stipulante deve sostenere in seguito a un danno assicurato, se, allo scopo di ripristinare o recuperare oggetti assicurati, rimuove, modifica altri oggetti da proteggere; tra queste spese vi figurano in particolare quelle di smontaggio e montaggio di macchinari, rottura, demolizione o ricostruzione di parti di uno stabile o allargamento di aperture.

5.3.3 Spese per lavori di sterro, pavimentazione, muratura e demolizione, fornitura di ponteggi, operazioni di recupero, predisposizione di un impianto provvisorio, trasporto aereo

Sono le spese che lo stipulante deve sostenere in seguito a un danno assicurato.

6 Obblighi nel corso della durata contrattuale

6.1 Prescrizioni di sicurezza

- a) Se l'utilizzazione di un oggetto assicurato soggetto a un sinistro non è conforme alle regole approvate dalla tecnica, quest'oggetto deve essere rimesso in esercizio solo dopo il ripristino definitivo e quando il normale funzionamento dello stesso è garantito.
- b) I difetti e le deficienze che sono o che dovrebbero essere noti allo stipulante, al suo rappresentante oppure alla direzione responsabile dell'esercizio e che potrebbero provocare un sinistro, devono essere eliminati o fatti eliminare a proprie spese.
- c) Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio violano in maniera colposa le prescrizioni di sicurezza di cui alle cifre 6.1.a) e 6.1.b) o quelle stabilite dalla legislazione, dal produttore, dal venditore oppure dell'Helvetia, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

6.2 Conseguenze di una violazione di obblighi

In caso di violazione di obblighi, degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza contrattuali o legali, o delle prescrizioni delle autorità, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente alle ripercussioni di tale violazione sull'insorgenza o l'entità del danno.

Se lo stipulante omette di trasmettere una notifica o omette di adempiere qualsiasi altro obbligo, l'assicuratore non è sollevato dall'obbligo di versare la prestazione se

- a) la violazione delle circostanze è da intendere come priva di colpa, oppure
- b) lo stipulante dimostra che la violazione non ha inciso sul verificarsi del sinistro e sulla portata delle prestazioni dovute dal gruppo assicurativo.

Resta riservato il recesso dal contratto per motivi legali o contrattuali.

Restano altresì riservate le conseguenze legali in caso di violazione dell'obbligo di avviso al momento della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 6 della LCA.

7 Inizio e fine dell'assicurazione

7.1

L'assicurazione inizia alla data stabilita nella polizza, per gli oggetti definiti come «assicurati al luogo di stazionamento» però, al più presto quando questi sono stazionati al luogo d'assicurazione e sono pronti all'esercizio.

Un oggetto è considerato pronto all'esercizio quando, dopo l'esame di funzionamento e - per quanto previsto - dopo il periodo di prova, è atto al lavoro.

In deroga al punto precedente, la responsabilità dell'assicuratore per modifiche (clausola C05.1) inizia già prima che la merce sia pronta per l'uso, vale a dire con la sua consegna.

7.2

Se l'assicurazione è stipulata per un anno o per una durata più lunga, essa si prolunga tacitamente di un anno, se non è disdetta per iscritto o in un'altra forma testuale almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Le assicurazioni di una durata inferiore ai 12 mesi si estinguono alla data convenuta.

7.3

In caso di disdetta del mandato di brokeraggio con la società Global Swiss Assekuranz AG, Chur, l'assicurazione cessa alla successiva scadenza.

8 Premi

8.1

I premi sono pagabili alla ricezione della nota del premio da parte dello stipulante oppure alla data indicata nella polizza o sulla nota del premio. Se è stato convenuto un pagamento rateale, le frazioni di premio non ancora pagate per il periodo d'assicurazione in corso sono differite. Resta riservata la cifra 8.4.

8.2

Se lo stipulante non fa fronte entro quattro settimane ai suoi obblighi, viene diffidato per iscritto o in un'altra forma testuale ed a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo dell'Helvetia è sospeso a datare dalla scadenza del termine e sino a quando saranno saldati completamente premio e spese.

8.3

Se vengono modificati i premi, la regolazione riguardante le franchigie o le limitazioni della garanzia previste dalla tariffa, l'Helvetia può esigere l'adattamento del contratto a decorrere dal prossimo anno d'assicurazione. A questo scopo, essa deve comunicare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. Lo stipulante ha allora il diritto di disdire il contratto riguardante la parte che concerne il cambiamento nella sua totalità per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. Se lo stipulante fa uso di questo diritto, il contratto si estingue, nella misura da lui stabilita, alla scadenza dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve pervenire all'Helvetia al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. Un'eventuale mancata disdetta da parte dello stipulante sarà intesa come un'approvazione degli adeguamenti effettuati.

8.4

Se il contratto d'assicurazione viene sciolto o si estingue a causa di un motivo previsto dalla legge o dal contratto, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. Le disposizioni riguardanti il conteggio del premio restano riservate.

Il premio convenuto per il periodo d'assicurazione in corso, tuttavia, è dovuto per intero se

- a) Helvetia fornisce prestazioni in caso di danno totale;
- b) la disdetta viene inoltrata da parte dello stipulante in caso di danno totale e il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di un anno.

9 Calcolo del risarcimento dell'assicuratore; sottoassicurazione; franchigia

9.1

L'assicuratore indennizza mediante risarcimento in denaro (cifra 9.2).

Cose o parti sostituite (materiale usato) diventano proprietà dell'assicuratore.

9.2

Risarcimento in denaro significa

- a) in caso di danno parziale, pagamento delle spese necessarie per il ripristino dell'oggetto danneggiato al giorno del sinistro;
- b) in caso di danno totale, pagamento dell'importo di cui alla cifra 4.1.

Il valore del materiale usato (danno parziale) o dei resti (danno totale) viene computato.

9.3

Sussiste un danno parziale quando le spese per il ripristino allo stato funzionante originario dell'oggetto assicurato (comprensivo del valore del materiale usato) sono inferiori al valore assicurato di cui alla cifra 4.1.

Negli altri casi si verifica un danno totale.

9.4

Vengono risarcite anche gli ulteriori costi occorrenti per

- componenti di cui alla cifra 1.3.c), tuttavia deducendo l'incremento di valore e solo se queste risultano danneggiate o distrutte e che pertanto devono essere cambiate per consentire il ripristino dell'oggetto;
- spedizione urgente e per espresso;
- lavoro straordinario, domenicale, notturno e durante le ferie;
- apparecchiature a noleggio procurate per gli oggetti in questione, a condizione che vengano richieste presso un noleggiatore professionale e che le spese siano comprovate da fattura. L'indennizzo giornaliero viene massimizzato con il 3% della somma d'assicurazione concernente la voce d'elenco interessata dal danno e viene pagato al massimo per una durata di 14 giorni a datare dal giorno dell'accertamento del danno.

9.5

Per i dati assicurati l'assicuratore corrisponde un indennizzo pari alle spese necessarie per il loro riacquisto.

9.6

L'assicuratore non versa alcun indennizzo per

- spese che sarebbero occorse anche se il danno non fosse subentrato (p.es. per la manutenzione);
- spese addizionali originate in occasione di modifiche o migliorie effettuate in un evento assicurato;
- spese non comprese nel genere e nell'importo della somma d'assicurazione;
- spese supplementari dovute a un ripristino improvvisato o provvisorio;
- danni patrimoniali, ma non in particolare per le sanzioni contrattuali, i risarcimenti danni a terzi e la perdita d'uso degli oggetti assicurati.

9.7

Se al verificarsi dell'evento assicurato la somma per l'oggetto assicurato è inferiore al valore calcolato a quella data (sottoassicurazione), viene risarcita solo la parte calcolata ai sensi delle cifre 9.2 a 9.6, ossia rispettando le stesse proporzioni tra la somma d'assicurazione e il valore d'assicurazione.

9.8

La franchigia è regolamentata come segue

- Lo stipulante versa una partecipazione alle spese pari all'importo convenuto nella polizza per ogni sinistro risarcibile.
- Differente franchigia in caso di furto da veicoli senza tracce d'effrazione.

In caso di furto da veicoli senza tracce d'effrazione si applica quanto segue

- in Svizzera e nell'Unione europea (UE), franchigia pari al 20% dell'indennizzo, tuttavia un importo minimo pari alla franchigia convenuta nella polizza;
- nel resto del mondo, franchigia pari al 30% dell'indennizzo, tuttavia un importo minimo pari alla franchigia convenuta nella polizza.

9.8.1

Franchigia particolare per i danni della natura

lo stipulante si fa carico del 10% dell'indennizzo. La partecipazione alle spese varia da un minimo di CHF 2'500 a un massimo di CHF 50'000 e viene detratta una sola volta per evento.

Limiti della prestazione

le prestazioni sono limitate così come descritto di seguito, gli indennizzi per i beni mobili e i danni agli immobili non vengono tuttavia sommati

- se per un evento assicurato concernente un singolo stipulante vengono calcolati da tutte le compagnie autorizzate all'esercizio in Svizzera indennizzi eccedenti CHF 25'000'000, essi sono ridotti a questo limite. Si fa salva un'ulteriore riduzione ai sensi del seguente capoverso;
- se per un evento assicurato tutte le compagnie autorizzate all'esercizio in Svizzera calcolano indennizzi superiori a 1 miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo. In base a una convenzione speciale i suddetti limiti delle prestazioni non si applicano ai danni della natura assicurati di cui all'art. 2.2.2.

I danni sopravvenuti in tempi e luoghi diversi costituiscono un evento se essi sono riconducibili alla medesima causa atmosferica o tettonica.

9.9

In assenza di sinistri la franchigia (F) si riduce nel modo seguente *

Numero di anni assicurativi senza sinistri = classe di merito	L'importo della franchigia si riduce in caso di sinistro di	In caso di sinistro, retrocessione alla classe di merito
0	-	0
1	-	0
2	1/3	0
3	2/3	0
4	3/3 = F pari a zero	0
5	3/3 = F pari a zero	2
6	3/3 = F pari a zero	3
7	3/3 = F pari a zero	4

*Disposizioni non valide in caso di danni da elementi naturali e di furto da veicoli senza tracce d'effrazione.

Vengono considerati sinistri solo i casi di prestazione richiedenti un pagamento. La classe di merito raggiunta resta in vigore al cambio della tariffa o della franchigia.

10 Obblighi in caso di sinistro

10.1

Lo stipulante o la persona autorizzata deve

- a) notificare tempestivamente ogni sinistro all'assicuratore;
- b) per quanto possibile, prevenire e ridurre i rischi di sinistro, in particolare avanzando richieste di risarcimento danni contro terzi (per es. ferrovie, poste, compagnie di navigazione, compagnie aeree, albergatori) nelle forme e nei termini prescritti nonché atterrarsi alle indicazioni dell'assicuratore;
- c) fare quanto è in suo potere per aiutare a chiarire le circostanze. Egli deve presentare tutti i giustificativi che dimostrano il motivo e l'importo del diritto all'indennizzo, per quanto il loro reperimento possa essere ragionevolmente preteso.

10.2

I sinistri subentrati durante la permanenza in una struttura ricettiva devono essere notificati alla medesima senza indugio. A tal proposito occorre rimettere all'assicuratore anche un certificato.

10.3

I sinistri conseguenti a reati (p.es. furto, rapina, danni materiali intenzionali) devono inoltre essere notificati tempestivamente a una stazione di polizia unitamente a un elenco degli oggetti sottratti nell'occasione. Lo stipulante o la persona autorizzata deve farsi certificare la circostanza dalla polizia e inoltrare il giustificativo all'assicuratore.

10.4

Se lo stipulante viola un obbligo del presente contratto che avrebbe dovuto adempiere prima del verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore può recedere dal contratto entro un mese, e senza preavviso, da quando ha preso atto della violazione dell'obbligo. L'assicuratore non ha alcun diritto di disdetta qualora lo stipulante dimostri che la violazione dell'obbligo non era imputabile né al dolo né alla colpa grave.

10.5

Se viene violato intenzionalmente un obbligo sancito dal presente contratto, lo stipulante perde la copertura assicurativa. In caso di violazione di un obbligo per colpa grave l'assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione in proporzione della gravità della colpa.

Se lo stipulante prova di non avere violato l'obbligo per colpa grave, la copertura assicurativa resta in vigore.

10.6

La copertura assicurativa resta in vigore anche nel caso in cui lo stipulante dovesse provare che la violazione dell'obbligo non era all'origine del verificarsi o dell'accertamento dell'evento assicurato né dell'accertamento o dell'entità della prestazione da espletare da parte dell'assicuratore. Ciò non si applica qualora lo stipulante abbia violato l'obbligo in modo irregolare.

Tali disposizioni vigono a prescindere dal fatto che l'assicuratore si sia avvalso del diritto di disdetta a lui spettante di cui alla cifra 10.4.

10.7

Se determinati oggetti smarriti, non sono stati denunciati alla stazione di polizia, l'indennizzo può essere escluso solo per questi oggetti.

11 Motivi di perdita particolari

11.1

L'assicuratore è dispensato dall'obbligo di versare l'indennizzo se lo stipulante o la persona autorizzata

- a) ha causato intenzionalmente l'evento assicurato;
- b) si è servito dell'evento assicurato per ingannare in modo fraudolento l'assicuratore.

11.2

Se lo stipulante provoca l'evento assicurato per colpa grave, l'assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione in proporzione alla gravità della colpa.

12 Soprassicurazione

12.1

Se la somma d'assicurazione eccede in misura significativa il valore dell'interesse assicurato, sia l'assicuratore che lo stipulante possono richiedere in base all'art. 51 LCA la riduzione della somma assicurata e del premio.

12.2

Se lo stipulante ha concluso una soprassicurazione con l'intento di procurarsi un utile illecito, il contratto è considerato nullo. All'assicuratore spetta il premio calcolato fino alla data in cui egli è giunto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato la nullità del contratto.

13 Cumulo di assicurazioni

13.1

Questa fattispecie si verifica quando un interesse è assicurato contro lo stesso rischio in diversi contratti di assicurazione, di modo che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione o, per altri motivi, il totale degli indennizzi che ogni assicuratore sarebbe tenuto a versare in assenza di altre assicurazioni, è superiore al totale del danno.

Se è stato concordato un cumulo di assicurazioni senza che lo stipulante ne sia a conoscenza, quest'ultimo può richiedere l'annullamento del contratto stipulato successivamente.

Egli è inoltre autorizzato a richiedere la riduzione della somma assicurata fino all'importo non coperto dall'assicurazione stipulata in precedenza e in questo caso il premio deve essere ridotto in modo corrispondente.

I diritto all'annullamento o alla riduzione cessa quando lo stipulante non lo esercita entro il termine di un mese dal momento in cui è giunto a conoscenza del cumulo di assicurazioni. L'annullamento o la riduzione prende effetto dal momento in cui la comunicazione riportante la richiesta giunge all'assicuratore.

13.2

Se lo stipulante ha concluso un cumulo di assicurazioni con l'intento di procurarsi un utile illecito, ogni contratto concluso con questo scopo è considerato nullo. All'assicuratore spetta il premio calcolato fino alla data in cui egli è giunto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato la nullità del contratto.

Si fanno salve le disposizioni di legge dell'art. 46b.

14 Procedura peritale

14.1

Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale. Le parti nominano un perito e assieme scelgono, prima di iniziare la valutazione del danno, un arbitro.

14.2

I periti accertano la causa, l'ammontare e le circostanze del danno e determinano il valore a nuovo e quello attuale immediatamente prima del sinistro dell'oggetto colpito dal danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti a meno che non possa essere provato che gli stessi divergono in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve portarne la prova.

14.3

Ognuna delle parti si assume le spese del proprio perito e ambedue per metà di quelle dell'arbitro.

15 Pagamento dell'indennizzo

15.1

Se l'obbligo di prestazione dell'assicuratore viene stabilito in conformità al motivo e all'importo, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro quattro settimane. Tuttavia, a titolo di acconto, è possibile richiedere un mese dopo la notifica del sinistro per l'importo minimo che, alla luce delle circostanze, dovrà essere corrisposto.

15.2

L'indennizzo - qualora non venga effettuato entro un mese dalla notifica del sinistro - deve fruttare un tasso d'interesse del 4% a partire dalla sua esigibilità. Gli interessi giungono a scadenza unitamente all'indennizzo

15.3

I termini di cui al punto 15.1 sono sospesi fino a quando l'indennità non può essere determinata o pagata per colpa dello stipulante.

Gli interessi sull'importo di cui al cpv. 15.2 giungono a scadenza solo se vengono soddisfatte le condizioni ivi menzionate per l'indennizzo.

15.4

L'assicuratore può differire il pagamento

- fin quando sussistono dubbi sul diritto di ricevere l'indennizzo da parte dello stipulante;
- fino alla pronuncia della sentenza definitiva, qualora contro lo stipulante o un suo rappresentante sia stato avviato in occasione di un caso d'assicurazione un procedimento delle autorità o un'istruttoria penale per motivi determinanti a fini di legge anche per la richiesta dell'indennizzo.

16 Oggetti ritrovati

16.1

Se vengono ritrovati oggetti smarriti, lo stipulante è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'assicuratore.

16.2

Se lo stipulante ha ripreso possesso dell'oggetto smarrito dopo che gli è stato versato l'indennizzo, è tenuto a restituire l'indennizzo o a mettere l'oggetto a disposizione dell'assicuratore. Lo stipulante deve esercitare questo diritto di scelta entro due settimane dalla ricezione della richiesta scritta o in un'altra forma testuale, dell'assicuratore; scaduto senza esito questo termine, il diritto di scelta spetta all'assicuratore.

16.3

Il fatto che lo stipulante abbia la possibilità di rientrare in possesso, equivale al possesso di un oggetto ritrovato.

17 Rapporto contrattuale successivo al caso assicurato

17.1

La somma d'assicurazione non si modifica in seguito al versamento di indennizzi.

17.2

Dopo ogni sinistro per il quale l'Helvetia ha dovuto fornire delle prestazioni, il contratto può essere disdetto

- dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennizzo;
- Helvetia, al più tardi al pagamento dell'indennizzo.

La disdetta deve essere comunicata per iscritto o in un'altra forma testuale.

17.3

Il contratto si estingue quattro settimane dopo la ricezione della disdetta.

18 Comunicazioni; rifiuto di disdette

18.1

Tutte le comunicazioni, notificazione e dichiarazione devono essere indirizzate per iscritto o in un'altra forma testuale direttamente all'Helvetia (Helvetia Assicurazioni, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo, Svizzera www.helvetia.ch) o all'agenzia competente. Per l'osservanza di eventuali termini, vale la data di ricevimento dell'invio da parte del destinatario.

18.2

Se la disdetta dello stipulante risulta nulla, senza essere riconducibile a dolo o colpa grave, essa acquista validità se l'assicuratore non la respinge tempestivamente.

19 Clausola per i broker

19.1

La società

- Global Swiss Assekuranz AG, Chur
St. Martinsplatz 8
7000 Chur
Svizzera

è autorizzata a ricevere gli avvisi e le dichiarazioni di volontà dello stipulante e ad inoltrarli tempestivamente e integralmente all'assicuratore.

19.2

Una disdetta pronunciata dall'assicuratore nei riguardi del broker si intende essere rivolta anche allo stipulante.

20 Prescrizione e perenzione

20.1

Le pretese derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

20.2

Le pretese sulle indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria entro cinque anni susseguenti il sinistro, si estinguono.

21 Fallimento

In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l'amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento.

Pretese e prestazioni derivate dall'assicurazione di beni non pignorabili non rientrano nella massa fallimentare.

22 Foro

Per le pretese risultanti dal contratto d'assicurazione svizzera, l'Helvetia può essere convenuta in giudizio al domicilio risp. alla sede svizzera dello stipulante o dell'avente diritto, al luogo dove si trova l'oggetto assicurato, sempre che lo stesso sia in Svizzera, come pure alla sede dell'Helvetia.

23 Disposizioni legali

Per i restanti casi valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

B Dichiarazione singola

1 Oggetti assicurati e non assicurati

1.1

Gli oggetti assicurati sono gli oggetti specificati nel contratto di assicurazione

- a) apparecchi e attrezzature fotografiche;
- b) apparecchi e attrezzature cinematografiche;
- c) componenti degli apparecchi, quali ad esempio elaboratori elettronici di dati, stampanti, apparecchiature per lo sviluppo fotografico comunemente utilizzati da studi fotografici/cinematografici o da fotografi/cineoperatori etc. (equipaggiamento da ufficio).

1.2

Salvo diversamente convenuto, i dati (informazioni leggibili dalle macchine) sono assicurati solo se necessari al funzionamento di base dell'oggetto assicurato (dati di programmi del sistema operativo o dati equivalenti).

1.3

Gli Oggetti non assicurati sono

- a) materie per la produzione e ausiliarie, materiali di consumo e strumenti di lavoro, p.es. liquidi di sviluppo, reagenti, toner, agenti estinguenti e refrigeranti, nastri d'inchiostro, pellicole, combinazioni di pellicole, carte lavorate, supporti per caratteri, matrici, pipette, cuvette interscambiabili, recipienti per reagenti;
- b) strumenti di ogni genere;
- c) altri componenti che, in base all'esperienza, è necessario sostituire più volte durante il ciclo di vita degli oggetti assicurati, per es. fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, filtri e masse filtranti;
- d) impianti ed apparecchi per i quali lo stipulante non deve assumersi il rischio, per es. per via dell'esonero dalla responsabilità sugli oggetti noleggiati o presi in prestito;
- e) il contenuto in denaro o i valori pecuniari (per es. francobolli), di impianti e apparecchi assicurati;
- f) smartphone e altri telefoni cellulari.

1.4

Solo in base a convenzione particolare possono essere assicurati aeromobili come i droni.

2 Rischi e danni assicurati e non assicurati

2.1 Rischi e sinistri assicurati

L'assicuratore indennizza danneggiamenti o distruzioni di oggetti assicurati (danni materiali) sopraggiunti in modo imprevisto nonché lo smarrimento, il furto con scasso, la rapina e il saccheggio di oggetti assicurati.

Sono considerati imprevisti i danni che lo stipulante o i suoi rappresentanti non hanno potuto prevedere tempestivamente né avrebbero potuto farlo in quanto sprovvisti di competenze specifiche richieste dall'attività svolta; solo la colpa grave è pregiudizievole e pertanto autorizza l'assicuratore a ridurre la sua prestazione in base alla gravità della colpa.

L'indennizzo viene corrisposto in particolare per i danni materiali causati da

- a) manipolazione errata, incompetenza, negligenza;
- b) sovratensione, induzione, cortocircuito;
- c) azione dell'acqua e dell'umidità;
- d) dolo da parte di terzi, sabotaggio, vandalismo;
- e) difetti di costruzione-, materiali o esecuzione;
- f) danni da incendio

Sono designati tali dalle presenti condizioni i danni originati da

- incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione;
- caduta ed atterraggio d'emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi.

- g) danni della natura

ne fanno parte gli eventi naturali come piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scopercchia case nelle vicinanze degli oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimenti del terreno, caduta di sassi e frane. Questa enumerazione è esaustiva.

Non sono considerati danni della natura i danni causati da cedimenti del terreno, dall'acqua proveniente da laghi artificiali o altre installazioni idriche artificiali, indipendentemente dalla loro causa, dalle vibrazioni causate da processi tettonici nella crosta terrestre (ter-remoti) e le eruzioni vulcaniche, dalle vibrazioni derivanti dal crollo di cavità create artificialmente, da cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, mancata manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti del terreno provocati dai lavori, caduta di neve dai tetti, falde acquifere, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, sono ricorrenti ad intervalli più o meno lunghi; indipendentemente dalla causa rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione, danni d'esercizio che secondo l'esperienza sono prevedibili, quali ad es. i danni d'esercizio che, secondo l'esperienza, sono da prevedere, come i danni causati in occasione di lavori edili e del genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla.

2.2 Componenti elettronici

L'indennizzo per le parti elettroniche (componenti) dell'oggetto assicurato viene corrisposto solo se, in base a prove documentabili, si dimostra che un rischio assicurato ha agito dall'esterno su un pezzo di ricambio (di solito pezzi sostituiti in caso di riparazione) o sull'oggetto assicurato nella sua totalità. Se la prova non può essere fornita, è sufficiente la probabilità preponderante che il danno sia riconducibile all'azione di un rischio assicurato intervenuto dall'esterno.

L'indennizzo, tuttavia, viene corrisposto per i danni consequenziali su altri pezzi di ricambio.

2.3 Dati

L'indennizzo per i dati assicurati viene corrisposto solo se la perdita o la modifica dei dati si è verificata in seguito a un danno assicurato al supporto su cui erano stati registrati i dati.

2.4 Tubi catodici e ricevitori d'immagini intermedie

Salvo diversamente convenuto, l'assicuratore versa un indennizzo per i tubi (p.es. tubi catodici, tubi catodici ad alta frequenza, tubi a raggi X, tubi a raggi laser) e i ricevitori d'immagini intermedie (p.es. tubi laser) solo in caso di danni causati da

- a) incendio, fulmine, esplosione;
- b) furto con scasso, rapina, vandalismo;
- c) acqua delle condotte.

La cifra 2.7 rimane invariato.

2.5 Copertura assicurativa nei veicoli a motore

a) Per i veicoli a motore stazionati la copertura assicurativa contro il furto o il furto con scasso sussiste solo se gli oggetti assicurati sono riposti in un bagagliaio o in un abitacolo ermetico e chiuso a chiave da tutti i lati e se questi non sono visibili dall'esterno. Un veicolo combi chiuso a chiave e provvisto di sistema anti-visibilità (per es. tendina) soddisfa il requisito di bagagliaio chiuso ermeticamente e non visibile dall'esterno.

Si rimanda alla cifra 9.7.b).

- b) Qualora le condizioni sopra menzionate non potessero essere soddisfatte, la copertura assicurativa sussiste anche per i propri veicoli, dei quali è possibile vedere l'interno, se questi sono provvisti di un sistema d'allarme. La necessità del sistema d'allarme viene meno per i veicoli di terzi.
- c) Per sorveglianza s'intende solo la costante presenza dello stipulante o di una persona di fiducia da lui incaricata di vigilare sull'oggetto, ma non tuttavia la sorveglianza generica esercitata in un parcheggio destinato all'uso pubblico.

2.6 Copertura assicurativa sott'acqua

La copertura assicurativa sussiste solo se lo stipulante o la persona autorizzata hanno portato gli oggetti assicurati sott'acqua e li hanno fissati a sé in modo appropriato per mezzo di una corda, catena o altri dispositivi simili.

2.7 Rischi e danni assicurati e non assicurati

A prescindere dalle cause concomitanti, l'assicuratore non corrisponde alcun indennizzo per i danni

- a) intenzionali provocati dallo stipulante o dai suoi rappresentanti;
- b) dovuti a guerre, guerre civili o eventi bellici aventi il carattere di operazioni di guerra e i danni che ne risultano indipendentemente dallo stato di belligeranza, dall'uso ostile di strumenti bellici, dalla disponibilità di materiale bellico così come da disordini interni (si applica in deroga la clausola 03);
- c) che sono direttamente o indirettamente attribuibili al terrorismo. Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza sono atti a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o un ente statale. Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni. Sono considerati tali le violenze perpetrate ai danni di persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i saccheggi conseguenti;
- d) dovuti a sostanze chimiche, biologiche, biochimiche o onde elettromagnetiche utilizzate come armi di distruzione di massa e ciò, senza temere conto di altre cause concomitanti;
- e) provocati dall'energia atomica o da altre radiazioni ionizzanti;
- f) derivanti da carenze presenti e note già alla stipula del contratto, o che avrebbero dovuto essere note allo stipulante o al suo rappresentante;

- g) dovuti alla normale usura d'esercizio o alla prematura usura o invecchiamento; l'indennizzo, tuttavia, viene corrisposto per i danni consequenziali ad altri pezzi di ricambio. Si fa salva la cifra 2.2;
- h) derivante dall'uso di un oggetto, la cui necessità di essere riparato doveva essere nota allo stipulante o al suo rappresentante; l'assicuratore versa, tuttavia, l'indennizzo qualora il danno non fosse riconducibile alla necessità di riparazioni, o qualora l'oggetto fosse stato riparato in modo provvisorio con il consenso dell'assicuratore alla data del sinistro;
- i) agli oggetti noleggiati/prestati dietro compenso;
- j) per i quali il fabbricante, il venditore, il noleggiatore o la ditta incaricata della riparazione è responsabile legalmente o in virtù di un contratto;
- k) per i quali è stata rivendicata una prestazione da un altro contratto d'assicurazione dello stipulante o di un assicurato.

3 Luogo d'assicurazione

3.1

Per gli oggetti fissi assicurati la copertura è valida al luogo di stazionamento indicato nella polizza, per quanto riguarda gli oggetti assicurati che si trovano al di fuori del luogo d'assicurazione, si applica la copertura assicurativa valida in tutto il mondo.

3.2

La copertura assicurativa sussiste anche durante il trasporto, a condizione che gli oggetti assicurati siano imballati a regola d'arte.

4 Somma d'assicurazione; valore assicurato

4.1

Per valore assicurato s'intende il valore indicato dallo stipulante per ogni apparecchio figurante nell'elenco. In mancanza di un valore da attribuire a un oggetto assicurato, quest'ultimo può essere assicurato in base al valore del modello dello stesso genere e qualità di successiva generazione. Il valore a nuovo è considerato il valore massimo.

Le somme assicurate indicate vanno intese come importi fissi.

In caso di sinistro l'assicuratore può richiedere allo stipulante i certificati di proprietà che ritiene opportuni.

4.2 Apparecchi noleggiati e in prestito

In genere, il materiale a noleggio e in prestito fino a un valore complessivo del 25% della somma d'assicurazione degli oggetti assicurati (da un minimo di CHF 6'000 ad un massimo di CHF 12'000) è considerato coassicurato se noleggiato o preso in prestito da un'azienda professionale (laboratorio fotografico, fabbricante, ecc.).

Dietro pagamento di un sovra premio da concordare, i valori eccedenti devono essere stabiliti con l'assicuratore prima che il rischio inizi a decorrere. Sugli apparecchi noleggiati e presi in prestito non si applica la clausola di sottoassicurazione.

Questa copertura è valida per un periodo di noleggio o prestito limitato a un massimo di 6 mesi per apparecchio, in caso contrario la somma d'assicurazione deve essere adeguata di conseguenza.

5 Costi assicurati e non assicurati

5.1 Spese per prevenire e limitare i danni

- a) Sono assicurate le spese, anche per misure inefficaci, che al subentrare dell'evento assicurato lo stipulante sostiene attenendosi alle indicazioni dell'assicuratore o che ritiene opportune e adeguate alle circostanze per prevenire e limitare i danni.
- b) Il risarcimento di queste spese e l'indennizzo per gli oggetti assicurati ammontano insieme al massimo alla somma assicurata convenuta alla rispettiva voce dell'elenco; ciò, tuttavia, non trova applicazione se le spese sono insorte su indicazione dell'assicuratore.
- c) Non sono assicurate le spese dovute agli interventi dei pompieri o di altre istituzioni tenute a prestare aiuto nell'interesse pubblico, se tali prestazioni vengono erogate nell'interesse pubblico.
- d) Su richiesta dello stipulante l'assicuratore è tenuto ad anticipare le somme occorrenti per queste spese.

5.2 Spese per il ripristino dei dati

- a) Sono assicurate le spese per il ripristino dei dati del sistema operativo necessari alle funzioni di base dell'oggetto assicurato, sempre che la perdita o la modifica dei dati si sia verificata in seguito a un danno assicurato al supporto su cui erano stati registrati i dati.
- b) Il risarcimento di queste spese e gli indennizzi per gli oggetti assicurati ammontano al massimo alla somma assicurata convenuta nella rispettiva voce dell'elenco.

5.3 Spese supplementari

Oltre alle spese per il ripristino sono assicurate a primo rischio le seguenti spese, limitate a un massimo di CHF 6.000. La somma assicurata concordata non si modifica in seguito al versamento di indennizzi.

5.3.1 Spese di sgombero, recupero e smaltimento

- a) Queste sono le spese che lo stipulante deve sostenere in seguito a un danno assicurato affinché gli oggetti assicurati e non assicurati, i cui resti o componenti sono sparsi entro il perimetro del luogo d'assicurazione
 - vengano sgomberati e, se necessario, decontaminati;
 - vengano eliminati o trasportati ed eliminati nel più vicino impianto di smaltimento dei rifiuti.
- b) Non sono tuttavia assicurati i costi per la decontaminazione e lo smaltimento di terreno o acque, i costi per eliminare il deterioramento delle falde freatiche o della natura nonché delle emissioni nell'aria.
Non sono assicurate inoltre le spese dello stipulante in seguito alla sospensione dell'approvvigionamento.
- c) L'indennizzo non viene corrisposto se lo stipulante può far valere diritti di risarcimento nei confronti di un altro contratto d'assicurazione.

5.3.2 Spese di movimentazione e di protezione

Tali sono le spese che lo stipulante deve sostenere in seguito a un danno assicurato, se, allo scopo di ripristinare o recuperare oggetti assicurati, rimuove, modifica altri oggetti da proteggere; tra queste spese vi figurano in particolare quelle di smontaggio e montaggio di macchinari, rottura, demolizione o ricostruzione di parti di uno stabile o allargamento di aperture.

5.3.3 Spese per lavori di sterro, pavimentazione, muratura e demolizione, fornitura di ponteggi, operazioni di recupero, predisposizione di un impianto provvisorio, trasporto aereo

Sono le spese che lo stipulante deve sostenere in seguito a un danno assicurato.

6 Obblighi nel corso della durata contrattuale

6.1 Prescrizioni di sicurezza

- a) Se l'utilizzazione di un oggetto assicurato soggetto a un sinistro non è conforme alle regole approvate dalla tecnica, quest'oggetto deve essere rimesso in esercizio solo dopo il ripristino definitivo e quando il normale funzionamento dello stesso è garantito.
- b) I difetti e le deficienze che sono o che dovrebbero essere noti allo stipulante, al suo rappresentante oppure alla direzione responsabile dell'esercizio e che potrebbero provocare un sinistro, devono essere eliminati o fatti eliminare a proprie spese.
- c) Se lo stipulante, il suo rappresentante o la direzione responsabile dell'esercizio violano in maniera colposa le prescrizioni di sicurezza di cui alle cifre 6.1.a) e 6.1.b) o quelle stabilite dalla legislazione, dal produttore, dal venditore oppure dell'Helvetia, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

6.2 Conseguenze di una violazione di obblighi

In caso di violazione di obblighi, degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza contrattuali o legali, o delle prescrizioni delle autorità, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente alle ripercussioni di tale violazione sull'insorgenza o l'entità del danno.

Se lo stipulante omette di trasmettere una notifica o omette di adempiere qualsiasi altro obbligo, l'assicuratore non è sollevato dall'obbligo di versare la prestazione se

- a) la violazione delle circostanze è da intendere come priva di colpa, oppure
- b) lo stipulante dimostra che la violazione non ha inciso sul verificarsi del sinistro e sulla portata delle prestazioni dovute dal gruppo assicurativo.

Resta riservato il recesso dal contratto per motivi legali o contrattuali.

Restano altresì riservate le conseguenze legali in caso di violazione dell'obbligo di avviso al momento della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 6 della LCA.

7 Inizio e fine dell'assicurazione

7.1

L'assicurazione inizia alla data stabilita nella polizza, per gli oggetti definiti come «assicurati al luogo di stazionamento» però, al più presto quando questi sono stazionati al luogo d'assicurazione e sono pronti all'esercizio.

Un oggetto è considerato pronto all'esercizio quando, dopo l'esame di funzionamento e - per quanto previsto - dopo il periodo di prova, è atto al lavoro.

7.2

Se è stata stipulata per un anno o per una durata più lunga, l'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che non venga disdetta per iscritto o in un'altra forma testuale almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Le assicurazioni di durata inferiore a 12 mesi si estinguono alla data convenuta.

7.3

In caso di disdetta del mandato di brokeraggio con la società Global Swiss Assekuranz AG, Chur l'assicurazione cessa alla successiva scadenza.

8 Premi

8.1

I premi sono pagabili alla ricezione della nota del premio da parte dello stipulante oppure alla data indicata nella polizza o sulla nota del premio. Se è stato convenuto un pagamento rateale, le frazioni di premio non ancora pagate per il periodo d'assicurazione in corso sono differite. Resta riservata la cifra 8.4.

8.2

Se lo stipulante non fa fronte entro quattro settimane ai suoi obblighi, viene diffidato per iscritto o in un'altra forma testuale ed a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo dell'Helvetia è sospeso a datare dalla scadenza del termine e sino a quando saranno saldati completamente premio e spese.

8.3

Se vengono modificati i premi, la regolazione riguardante le franchigie o le limitazioni della garanzia previste dalla tariffa, l'Helvetia può esigere l'adattamento del contratto a decorrere dal prossimo anno d'assicurazione. A questo scopo, essa deve comunicare allo stipulante le nuove disposizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. Lo stipulante ha allora il diritto di disdire il contratto riguardante la parte che concerne il cambiamento nella sua totalità per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. Se lo stipulante fa uso di questo diritto, il contratto si estingue, nella misura da lui stabilita, alla scadenza dell'anno d'assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve pervenire all'Helvetia al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. Un'eventuale mancata disdetta da parte dello stipulante sarà intesa come un'approvazione degli adeguamenti effettuati.

8.4

Se il contratto d'assicurazione viene sciolto o si estingue a causa di un motivo previsto dalla legge o dal contratto, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. Le disposizioni riguardanti il conteggio del premio restano riservate.

Il premio convenuto per il periodo d'assicurazione in corso, tuttavia, è dovuto per intero se

- Helvetia fornisce prestazioni in caso di danno totale;
- la disdetta viene inoltrata da parte dello stipulante in caso di danno totale e il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di un anno.

9 Calcolo del risarcimento dell'assicuratore; franchigia

9.1

L'assicuratore indennizza mediante risarcimento in denaro (cifra 9.2).

Cose o parti sostituite (materiale usato) diventano proprietà dell'assicuratore.

9.2

Risarcimento in denaro significa

- in caso di danno parziale, pagamento delle spese necessarie per il ripristino dell'oggetto danneggiato al giorno del sinistro;
- in caso di danno totale, pagamento dell'importo di cui alla cifra 4.1.

Il valore del materiale usato (danno parziale) o dei resti (danno totale) viene computato.

9.3

Sussiste un danno parziale quando le spese per il ripristino allo stato funzionante originario dell'oggetto assicurato (comprensivo del valore del materiale usato) sono inferiori al valore assicurato di cui alla cifra 4.1.

Negli altri casi si verifica un danno totale.

9.4

Vengono risarcite anche gli ulteriori costi occorrenti per

- componenti di cui alla cifra 1.3.c), tuttavia deducendo l'incremento di valore e solo se queste risultano danneggiate o distrutte e che pertanto devono essere cambiate per consentire il ripristino dell'oggetto;
- spedizione urgente e per espresso;
- lavoro straordinario, domenicale, notturno e durante le ferie;
- apparecchiature a noleggio procurate per gli oggetti in questione, a condizione che vengano richieste presso un noleggiatore professionale e che le spese siano comprovate da fattura. L'indennizzo giornaliero viene massimizzato con il 3% della somma d'assicurazione concernente la voce d'elenco interessata dal danno e viene pagato al massimo per una durata di 14 giorni a datare dal giorno dell'accertamento del danno.

9.5

Per i dati assicurati l'assicuratore corrisponde un indennizzo pari alle spese necessarie per il loro riacquisto.

9.6

L'assicuratore non versa alcun indennizzo per

- spese che sarebbero occorse anche se il danno non fosse subentrato (p.es. per la manutenzione);
- spese addizionali originate in occasione di modifiche o migliorie effettuate in un evento assicurato;
- spese non comprese nel genere e nell'importo della somma d'assicurazione;
- spese supplementari dovute a un ripristino improvvisato o provvisorio;
- danni patrimoniali, ma non in particolare per le sanzioni contrattuali, i risarcimenti danni a terzi e la perdita d'uso degli oggetti assicurati.

9.7

La franchigia è regolamentata come segue

- Lo stipulante versa una partecipazione alle spese pari all'importo convenuto nella polizza per ogni sinistro risarcibile.
- Differente franchigia in caso di furto da veicoli senza tracce d'effrazione.

In caso di furto da veicoli senza tracce d'effrazione si applica quanto segue

- in Svizzera e nell'Unione europea (UE), franchigia pari al 20% dell'indennizzo, tuttavia un importo minimo pari alla franchigia convenuta nella polizza;
- nel resto del mondo, franchigia pari al 30% dell'indennizzo, tuttavia un importo minimo pari alla franchigia convenuta nella polizza.

9.8

In assenza di sinistri la franchigia (F) si riduce nel modo seguente*

Numero di anni assicurativi senza sinistri = classe di merito	L'importo della franchigia si riduce in caso di sinistro di	In caso di sinistro, retrocessione alla classe di merito
0	-	0
1	-	0
2	1/3	0
3	2/3	0
4	3/3 = F pari a zero	0
5	3/3 = F pari a zero	2
6	3/3 = F pari a zero	3
7	3/3 = F pari a zero	4

*Disposizioni non valide in caso di danni da elementi naturali e di furto da veicoli senza tracce d'effrazione.

Vengono considerati sinistri solo i casi di prestazione richiedenti un pagamento. La classe di merito raggiunta resta in vigore al cambio della tariffa o della franchigia.

10 Obblighi in caso di sinistro

10.1

Lo stipulante o la persona autorizzata deve

- notificare tempestivamente ogni sinistro all'assicuratore;
- per quanto possibile, prevenire e ridurre i rischi di sinistro, in particolare avanzando richieste di risarcimento danni contro terzi (p.es. ferrovie, poste, compagnie di navigazione, compagnie aeree, albergatori) nelle forme e nei termini prescritti nonché attenersi alle indicazioni dell'assicuratore;
- affare quanto è in suo potere per aiutare a chiarire le circostanze. Egli deve presentare tutti i giustificativi che dimostrano il motivo e l'importo del diritto all'indennizzo, per quanto il loro reperimento possa essere ragionevolmente preteso.

10.2

I sinistri subentrati durante la permanenza in una struttura ricettiva devono essere notificati alla medesima senza indugio. A tal proposito occorre rimettere all'assicuratore anche un certificato.

10.3

I sinistri conseguenti a reati (p.es. furto, rapina, danni materiali intenzionali) devono inoltre essere notificati tempestivamente a una stazione di polizia unitamente a un elenco degli oggetti sottratti nell'occasione. Lo stipulante o la persona autorizzata deve farsi certificare la circostanza dalla polizia e inoltrare il giustificativo all'assicuratore.

10.4

Se lo stipulante viola un obbligo del presente contratto che avrebbe dovuto adempiere prima del verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore può recedere dal contratto entro un mese, e senza preavviso, da quando ha preso atto della violazione dell'obbligo. L'assicuratore non ha alcun diritto di disdetta qualora lo stipulante dimostri che la violazione dell'obbligo non era imputabile né al dolo né alla colpa grave.

10.5

Se viene violato intenzionalmente un obbligo sancito dal presente contratto, lo stipulante perde la copertura assicurativa. In caso di violazione di un obbligo per colpa grave l'assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione in proporzione della gravità della colpa.

Se lo stipulante prova di non avere violato l'obbligo per colpa grave, la copertura assicurativa resta in vigore.

10.6

La copertura assicurativa resta in vigore anche nel caso in cui lo stipulante dovesse provare che la violazione dell'obbligo non era all'origine del verificarsi o dell'accertamento dell'evento assicurato né dell'accertamento o dell'entità della prestazione da espletare da parte dell'assicuratore. Ciò non si applica qualora lo stipulante abbia violato l'obbligo in modo irregolare.

Tali disposizioni vigono a prescindere dal fatto che l'assicuratore si sia avvalso del diritto di disdetta a lui spettante di cui alla cifra 10.4.

10.7

Se determinati oggetti smarriti, non sono stati denunciati alla stazione di polizia, l'indennizzo può essere escluso solo per questi oggetti.

11 Revoca della validità

11.1

L'assicuratore è dispensato dall'obbligo di versare l'indennizzo se lo stipulante o la persona autorizzata.

- ha causato intenzionalmente l'evento assicurato;
- si è servito dell'evento assicurato per ingannare in modo fraudolento l'assicuratore.

11.2

Se lo stipulante provoca l'evento assicurato per colpa grave, l'assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione in proporzione alla gravità della colpa.

12 Soprassicurazione

12.1

Se la somma d'assicurazione eccede in misura significativa il valore dell'interesse assicurato, sia l'assicuratore che lo stipulante possono richiedere in base all'art. 51 LCA la riduzione della somma assicurata e del premio.

12.2

Se lo stipulante ha concluso una soprassicurazione con l'intento di procurarsi un utile illecito, il contratto è considerato nullo. All'assicuratore spetta il premio calcolato fino alla data in cui egli è giunto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato la nullità del contratto.

13 Cumulo di assicurazioni

13.1

Questa fattispecie si verifica quando un interesse è assicurato contro lo stesso rischio in diversi contratti di assicurazione, di modo che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione o, per altri motivi, il totale degli indennizzi che ogni assicuratore sarebbe tenuto a versare in assenza di altre assicurazioni, è superiore al totale del danno.

Se è stato concordato un cumulo di assicurazioni senza che lo stipulante ne sia a conoscenza, quest'ultimo può richiedere l'annullamento del contratto stipulato successivamente.

Egli è inoltre autorizzato a richiedere la riduzione della somma assicurata fino all'importo non coperto dall'assicurazione stipulata in precedenza e in questo caso il premio deve essere ridotto in modo corrispondente.

Il diritto all'annullamento o alla riduzione cessa quando lo stipulante non lo esercita entro il termine di un mese dal momento in cui è giunto a conoscenza del cumulo di assicurazioni. L'annullamento o la riduzione prende effetto dal momento in cui la comunicazione riportante la richiesta giunge all'assicuratore.

13.2

Se lo stipulante ha concluso un cumulo di assicurazioni con l'intento di procurarsi un utile illecito, ogni contratto concluso con questo scopo è considerato nullo. All'assicuratore spetta il premio calcolato fino alla data in cui egli è giunto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato la nullità del contratto.

Si fanno salve le disposizioni di legge dell'art. 46b LCA.

14 Procedura peritale

14.1

Ambedue le parti possono esigere l'applicazione della procedura peritale. Ognuna delle parti nomina un perito e questi due eleggono un arbitro prima di iniziare l'accertamento del danno.

14.2

I periti accertano la causa, l'ammontare e le circostanze del danno e determinano il valore a nuovo e quello attuale immediatamente prima del sinistro dell'oggetto colpito dal danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato che gli stessi divergono in modo considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve presentarne la prova.

14.3

Ognuna delle parti si assume le spese del suo perito ed ambedue per metà quelle dell'arbitro.

15 Pagamento dell'indennizzo

15.1

Se l'obbligo di prestazione dell'assicuratore viene stabilito in conformità al motivo e all'importo, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro quattro settimane. Tuttavia, a titolo di acconto, è possibile richiedere un mese dopo la notifica del sinistro per l'importo minimo che, alla luce delle circostanze, dovrà essere corrisposto.

15.2

L'indennizzo - qualora non venga effettuato entro un mese dalla notifica del sinistro - deve fruttare un tasso d'interesse del 4 per cento a partire dalla sua esigibilità. Gli interessi giungono a scadenza unitamente all'indennizzo.

15.3

I termini di cui al punto 15.1 sono sospesi fino a quando l'indennità non può essere determinata o pagata per colpa dello stipulante.

Gli interessi sull'importo di cui al cpv. 15.2 giungono a scadenza solo se vengono soddisfatte le condizioni ivi menzionate per l'indennizzo.

15.4

L'assicuratore può differire il pagamento.

- fin quando sussistono dubbi sul diritto di ricevere l'indennizzo da parte dello stipulante;
- fino alla pronuncia della sentenza definitiva, qualora contro lo stipulante o un suo rappresentante sia stato avviato in occasione di un caso d'assicurazione un procedimento delle autorità o un'istruttoria penale per motivi determinanti a fini di legge anche per la richiesta dell'indennizzo.

16 Oggetti ritrovati

16.1

Se vengono ritrovati oggetti smarriti, lo stipulante è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'assicuratore.

16.2

Se lo stipulante ha ripreso possesso dell'oggetto smarrito dopo che gli è stato versato l'indennizzo, è tenuto a restituire l'indennizzo o a mettere l'oggetto a disposizione dell'assicuratore. Lo stipulante deve esercitare questa scelta entro due settimane dalla ricezione della richiesta per iscritta o in un'altra forma testuale dell'assicuratore; scaduto senza esito questo termine, il diritto di scelta spetta all'assicuratore.

16.3

Il fatto che lo stipulante abbia la possibilità di rientrarne in possesso equivale al possesso di un oggetto ritrovato.

17 Rapporto contrattuale successivo al caso assicurato

17.1

La somma d'assicurazione non si modifica in seguito al versamento di indennizzi.

17.2

Dopo ogni sinistro per il quale l'Helvetia ha dovuto fornire delle prestazioni, il contratto può essere disdetto

- dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennizzo;
- dall'Helvetia, al più tardi al pagamento dell'indennizzo.

La disdetta deve essere comunicata per iscritto o in un'altra forma testuale.

17.3

Il contratto si estingue quattro settimane dopo la ricezione della disdetta.

18 Comunicazioni e rifiuto di disdette

18.1

Tutte le comunicazioni, notificazione e dichiarazione devono essere indirizzate per iscritto o in un'altra forma testuale direttamente all'Helvetia (Helvetia Assicurazioni, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo, Svizzera www.helvetia.ch) o all'agenzia competente. Per l'osservanza di eventuali termini, vale la data di ricevimento dell'invio da parte del destinatario.

18.2

Se la disdetta dello stipulante risulta nulla, senza essere riconducibile a dolo o colpa grave, essa acquista validità se l'assicuratore non la respinge tempestivamente.

19 Clausola per i broker

19.1

La società

- Global Swiss Assekuranz AG, Chur
St. Martinsplatz 8
7000 Chur
Svizzera

è autorizzata a ricevere gli avvisi e le dichiarazioni di volontà dello stipulante e ad inoltrarli tempestivamente e integralmente all'assicuratore.

19.2

Una disdetta pronunciata dall'assicuratore nei riguardi del broker si intende essere rivolta anche allo stipulante.

20 Prescrizione e perenzione

20.1

Le pretese derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

20.2

Le pretese sulle indennità respinte che non vengono fatte valere in via giudiziaria entro cinque anni susseguenti il sinistro, si estinguono.

21 Fallimento

In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l'amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento.

Pretese e prestazioni derivate dall'assicurazione di beni non pignorabili non rientrano nella massa fallimentare.

22 Foro

Per le pretese risultanti dal contratto d'assicurazione svizzera, l'Helvetia può essere convenuta in giudizio al domicilio risp. alla sede svizzera dello stipulante o dell'avente diritto, al luogo dove si trova l'oggetto assicurato, sempre che lo stesso sia in Svizzera, come pure alla sede dell'Helvetia.

23 Disposizioni legali

Per i restanti casi valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

Clausole

riguardanti le condizioni d'assicurazione per l'assicurazione **AKTIVAS Premium** (CGA AKTIVAS-Premium marzo 2026)

Le clausole hanno validità generale, a meno che non sia stato convenuto diversamente.

Clausola 01 - Riconoscimento

C01.1

Se l'assicuratore ha ispezionato il rischio assicurato ed è disponibile un rapporto d'ispezione, egli riconosce con ciò che in virtù di questa ispezione gli sono note tutte le circostanze determinanti a quella data per la valutazione del rischio.

C01.2

Ciò, tuttavia, non riguarda le circostanze che sono state taciute in modo irregolare.

Clausola 02 - Rinuncia al diritto di regresso

Se la richiesta di risarcimento dello stipulante viene avanzata nei confronti di collaboratori (rappresentanti esclusi) o contro persone altrimenti autorizzate a far uso degli oggetti assicurati (ad esclusione dei collaboratori delle ditte di riparazione/manutenzione), l'assicuratore rinuncia a trasmettere la richiesta di risarcimento, a meno che queste persone abbiano causato il sinistro in modo intenzionale o per colpa grave, oppure perché possono essere chiamate a risarcire i danni in virtù di un'assicurazione di responsabilità civile.

Clausola 03 - Danni provocati da disordini interni

C03.1

In deroga ai punti 2.8.b) della Dichiarazione globale A e 2.7.b) della Dichiarazione singola B, l'assicuratore versa un indennizzo per gli oggetti assicurati distrutti, danneggiati o smarriti per via dei rischi assicurati in connessione diretta con i disordini interni

C03.2

Il diritto all'indennizzo per i danni provocati da disordini interni non sussiste qualora siano soddisfatte le condizioni per un risarcimento dei danni diretto o sussidiario in forza di disposizioni di diritto pubblico sul risarcimento.

Il diritto al risarcimento contemplati nei casi esposti alla cifra 1 si applica solo a quella porzione del danno che in base a disposizioni di diritto pubblico sul risarcimento oltrepassano i limiti superiori.

C03.3

Per ogni sinistro lo stipulante si fa carico della franchigia convenuta nel contratto e conforme alle condizioni del calcolo dell'indennizzo, incluse le spese risarcibili per la prevenzione o la riduzione del danno.

Per sinistro ai sensi della presente clausola si intendono tutti i danni originati dalla medesima causa nell'arco di tempo di 72 ore. I sinistri verificatisi indipendentemente l'uno dall'altro entro un lasso di tempo di 72 ore non sono soggetti a questa disposizione, bensì vengono considerati sinistri a sé stanti.

Le spese sostenute dallo stipulante per la prevenzione o la riduzione del danno vengono riscalate solo se, sommate all'indennizzo, non superano il suo importo limite superiore, a meno che esse non siano state disposte dall'assicuratore.

C03.4

Questa clausola può essere disdetta in qualsiasi momento. La disdetta ha effetto una settimana dopo la notifica.

Clausola 04 - Progresso tecnologico

C04.1

In deroga ai punti 9.6.b) della Dichiarazione globale A e 9.6.b) delle Dichiarazione singola B (modifiche o migliorie), l'assicuratore riscalca anche i costi supplementari dovuti al progresso della tecnologia.

C04.2

I costi supplementari originati dai progressi della tecnologia sono i costi insorti durante il ripristino o il riacquisto degli oggetti assicurati colpiti dal sinistro, qualora non fosse più possibile il ripristino o il riacquisto di oggetti dello stesso genere e qualità.

C04.3

Determinante ai fini dell'indennizzo è l'importo occorrente per acquistare un dispositivo di successiva generazione che abbia possibilmente le stesse caratteristiche e qualità tecniche del modello danneggiato dal sinistro.

C04.4

L'indennizzo è limitato al 110% della rispettiva somma d'assicurazione.

Clausola 05 - Assicurazione di previdenza

C05.1

Un'assicurazione di previdenza pari al 30% dell'ultima somma d'assicurazione documentata viene convenuta per compensare le modifiche subentranti nel corso dell'anno d'assicurazione.

Se nel contratto d'assicurazione figura una ripartizione della somma d'assicurazione nelle diverse voci (p.es. equipaggiamento fotografico e apparecchiature di comunicazione per ufficio e/o dispositivi fissi o mobili), occorre tener conto delle proporzioni seguite nella ripartizione anche nell'ambito dell'assicurazione di previdenza.

C05.2

Entro un mese dall'inizio di ogni anno d'assicurazione lo stipulante comunica all'assicuratore le riduzioni/gli aumenti delle somme d'assicurazione richiesti dalle modifiche apportate (estensioni, sostituzioni, impianti e dispositivi aggiuntivi) nel corso dell'anno assicurativo precedente). In mancanza di modifiche, la segnalazione può essere tralasciata.

C05.3

Capitolo A Dichiarazione globale, vale quanto segue: l'assicurazione preventiva è soggetta all'ordinanza obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, disciplinata per legge nell'ambito dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS). Sono esclusi altri oggetti, beni pecuniari e rischi particolari ai sensi dell'art. 172 OS.

C05.4

Il premio in seguito all'aumento/riduzione viene calcolato/accreditato in base alla differenza tra la vecchia e la nuova somma di assicurazione, a partire dall'anno d'assicurazione corrente.

C05.5

L'assicurazione di previdenza decade qualora la notifica annua non venga effettuata entro il termine di un mese, sebbene avesse dovuto essere consegnata in base alle modifiche subentrate nel corso dell'anno d'assicurazione precedente.

Clausola 06 - Piccoli accessori

Sono assicurati con un importo forfettario di CHF 600 anche i piccoli accessori che possono essere attribuiti all'uso fotografico. Per piccoli accessori s'intendono schede di memoria, batterie ricaricabili e filtri con un valore individuale fino a concorrenza di CHF 100. Non sono considerati piccoli accessori gli articoli più voluminosi, come ad esempio le impugnature contenenti le batterie di riserva, le borse e i treppiedi, indipendentemente dal loro valore. Il possesso dei piccoli accessori deve essere comprovato in ogni caso da una ricevuta d'acquisto rilasciata da un rivenditore a nome dello stipulante; in alternativa, è possibile procurarsi prima di un sinistro le foto dei piccoli accessori da un quotidiano d'attualità, ma su queste immagini lo stato e il numero di serie (se disponibile) devono essere chiaramente leggibili.

In seguito all'Ordinanza sulla sorveglianza (OS), i danni causati da incendio ed eventi naturali sono esclusi da questa copertura forfettaria.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo
CGA Assicurazione AKTIVAS-PREMIUM
(CGA AKTIVAS-Premium marzo 2026 - CH)
Edizione marzo 2026